

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 9 dicembre 2002 (Stato 1° ottobre 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 2002¹, sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia,

ordina:

Sezione 1: Beneficiari

Art. 1

¹ Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

- a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2 e 5;
- b. le strutture di cui all'articolo 8;
- c. i Cantoni e i Comuni per progetti ai sensi dell'articolo 14a.²

² Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle strutture che non permettono di conciliare la professione o la formazione con gli obblighi familiari, nonché singole persone e i richiedenti che perseguono uno scopo lucrativo.

Sezione 2: Aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna

Art. 2 Strutture di custodia collettiva diurna

¹ Sono considerate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che:

- a. dispongono di almeno 10 posti; e
- b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 settimane all'anno.

RU **2003** 258

¹ RS **861**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU **2007** 4383).

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di un terzo del numero di posti, ma al minimo di 10 posti; o
- b. un'estensione di un terzo delle ore di apertura, ma al minimo di 375 ore all'anno.

⁴ Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che, senza modifiche importanti della concezione di gestione, continua ad essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

Art. 3 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia collettiva diurna devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

Art. 4 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia collettiva diurna sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e le ore di apertura supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 1.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 3: Aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche

Art. 5 Strutture di custodia parascolastiche

¹ Sono considerate strutture di custodia parascolastiche le istituzioni che custodiscono bambini in età scolastica al di fuori delle ore di insegnamento.

² Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

- a. dispongono di almeno 10 posti;
- b. sono aperte almeno 4 giorni alla settimana e 36 settimane scolastiche all'anno; e
- c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora alla mattina, di 2 ore a mezzogiorno (pasto incluso) o di 2 ore il pomeriggio.

³ Per aumento significativo dell'offerta si intende:

- a. un aumento di almeno un terzo del numero dei posti, ma al minimo di 10 posti; o

- b. un'estensione delle ore di apertura mediante l'aumento di un terzo del numero di blocchi orari, ma al minimo di 50 blocchi orari all'anno.

⁴ Una struttura di custodia parascolastica esistente che, senza modifiche importanti della concezione di gestione, continua ad essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

Art. 6 Finanziamento a lungo termine

Le strutture di custodia parascolastiche devono dimostrare in modo verosimile che il loro finanziamento a lungo termine sembra garantito per una durata di 6 anni al minimo.

Art. 7 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari alle strutture di custodia parascolastiche sono erogati sotto forma di contributi forfettari. Per le strutture esistenti che aumentano significativamente la loro offerta, solo i nuovi posti e i blocchi orari di custodia supplementari sono determinanti.

² I contributi forfettari sono calcolati conformemente all'allegato 2.

³ Gli aiuti finanziari sono erogati come segue:

- a. per i posti occupati, l'intero contributo forfettario durante 2 anni e il 50 per cento di detto contributo durante il terzo anno;
- b. per i posti non occupati, il 50 per cento del contributo forfettario durante il primo anno.

Sezione 4: Aiuti finanziari alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

Art. 8 Strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne

¹ Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.

² Le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne possono ricevere aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. la formazione e il perfezionamento dei genitori diurni da esse occupati e delle persone incaricate del coordinamento;
- b. progetti intesi a migliorare il coordinamento (p. es. la concezione di una rete o lo sviluppo dell'organizzazione) o la qualità della custodia nelle famiglie diurne (p. es. lo sviluppo di un modulo di formazione o di norme di qualità).

³ Non sono versati aiuti finanziari per singoli rapporti di custodia, per singole famiglie diurne, nonché per i salari delle persone incaricate del coordinamento.

Art. 9 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfezionamento fino a 85 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.

² Gli aiuti finanziari per progetti intesi a migliorare il coordinamento o la qualità della custodia nelle famiglie diurne coprono un terzo delle spese computabili. Sono computate le spese che risultano da un'esecuzione semplice e adeguata del provvedimento.

Sezione 5: Procedura, versamento degli aiuti finanziari e valutazione**Art. 10** Domanda di aiuti finanziari

¹ La domanda di aiuti finanziari deve essere corredata di:

- a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e il bisogno, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che partecipano al progetto;
- b. per le strutture di custodia collettiva diurna e le strutture di custodia parascolastiche, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento sull'arco di 6 anni al minimo;
- c. per i provvedimenti realizzati dalle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento, un programma annuale per la formazione e il perfezionamento, nonché il numero di famiglie diurne occupate.

² Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) al più tardi dodici settimane prima dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti. In casi eccezionali motivati, una domanda può essere inoltrata più tardi per quanto una domanda di deroga debitamente motivata sia presentata prima della scadenza del termine di presentazione ordinario.

³ L'Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i corrispondenti moduli.

Art. 11 Esame da parte del Cantone

¹ L'Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all'autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve essere offerta o il provvedimento eseguito. L'autorità cantonale deve in particolare esprimersi sulle questioni seguenti:

- a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato;
- b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto corrisponde a un bisogno;
- c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità;

- d. se un'autorizzazione, eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977³ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, sarà probabilmente rilasciata;
- e. come il Cantone valuta il piano di finanziamento per quanto riguarda l'esistenza a lungo termine della struttura di cui agli articoli 2 e 5.

² L'Ufficio mette a disposizione del Cantone moduli appropriati per il parere.

Art. 12 Decisione sul diritto agli aiuti finanziari

L'Ufficio decide mediante decisione formale sul diritto all'aiuto finanziario e la sua durata.

Art. 13 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono erogati annualmente. Possono essere versati al più presto a partire dal momento in cui vi siano spese imminenti.

² L'Ufficio fissa l'importo degli aiuti finanziari:

- a. per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastiche, sulla base delle statistiche annue sul tasso d'occupazione e della chiusura dell'esercizio annuale;
- b. per le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne, sulla base delle spese annue dimostrate di formazione e perfezionamento, del numero di famiglie diurne occupate o del bilancio finale del progetto.

³ I documenti corrispondenti devono essere presentati all'Ufficio entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in cui sono erogati aiuti finanziari o dalla conclusione del progetto. Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo. Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo di un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.

⁴ Su domanda scritta, l'Ufficio può accordare anticipi. Gli anticipi possono essere versati alle strutture di custodia collettiva diurna e alle strutture di custodia parascolastiche solo dopo che i richiedenti hanno presentato all'Ufficio una copia dell'autorizzazione eventualmente necessaria in virtù dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e hanno comunicato per scritto l'apertura della struttura o l'aumento dell'offerta.

⁵ I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a informare tempestivamente l'Ufficio sulle modifiche importanti.

³ RS 211.222.338

⁴ RS 211.222.338

Art. 14 Valutazione

¹ L'Ufficio provvede a una valutazione regolare degli effetti degli aiuti finanziari. Per adempiere tale compito può ricorrere a specialisti esterni.

² I beneficiari degli aiuti finanziari procedono a un rilevamento statistico delle loro prestazioni e lo presentano regolarmente all'Ufficio. Quest'ultimo allestisce i moduli corrispondenti.

Sezione 5a:⁵**Aiuti finanziari per progetti pilota sull'introduzione di buoni di custodia****Art. 14a**

¹ La Confederazione può, in deroga all'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, erogare aiuti finanziari per progetti pilota di Cantoni e Comuni che prevedono il rilascio a singole persone di buoni per la custodia di bambini in strutture di custodia collettiva diurna.

² I progetti pilota devono permettere di sperimentare sistemi di buoni di custodia finalizzati ad ampliare l'offerta mediante il trasferimento dei sussidi dagli offerenti ai genitori richiedenti.

³ La Confederazione partecipa ai costi dei progetti pilota per tre anni al massimo e in misura non superiore al 30 per cento. Sono considerati costi dei progetti pilota i costi dei buoni di custodia e quelli della conduzione e valutazione dei progetti.

⁴ I Cantoni e i Comuni accordano annualmente alle strutture di custodia collettiva diurna e ai progetti pilota almeno lo stesso volume complessivo di sussidi destinato alle strutture di custodia collettiva diurna nell'anno civile precedente l'inizio del progetto.

⁵ L'Ufficio stipula con i Cantoni e i Comuni contratti di prestazione che definiscono gli obiettivi del progetto pilota, la partecipazione finanziaria della Confederazione e le modalità di pagamento e disciplinano l'accompagnamento scientifico del progetto, la stesura di rapporti periodici e l'esecuzione della valutazione finale.

⁶ Il rapporto elaborato nell'ambito della valutazione è trasmesso per conoscenza al Dipartimento federale dell'interno.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4383).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Le strutture che aprono, aumentano la loro offerta o eseguono provvedimenti fra il 1° febbraio 2003 e il 23 maggio 2003 devono presentare all'Ufficio la loro domanda di aiuto finanziario entro il 28 febbraio 2003.

Art. 16 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2003 con effetto sino al 31 gennaio 2011.

*Allegato 1***1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia collettiva diurna**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 5000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni di 9 ore al minimo. Ciò corrisponde a un minimo di 2025 ore di esercizio all'anno.
- 1.3 Per offerte con durate di apertura annue inferiori, l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).

2 Formula di calcolo

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a+b)/2 \times t \times 5000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $b \times t \times 5000$ franchi

Legenda:

a = numero di posti creati

b = media dei posti effettivamente occupati nel corso dell'anno in cui sono versati contributi = «numero di ore occupate» diviso per «numero di ore di esercizio per anno» $\leq a$

t = fattore tempo = «numero di ore d'esercizio per anno» diviso per «2025 ore» (offerta a tempo pieno) ≤ 1

*Allegato 2***1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia parascolastiche**

- 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.
- 1.2 Un'offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l'importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t).
- 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari:
- custodia al mattino: al minimo un'ora prima dell'inizio della scuola o tre ore nei giorni liberi
 - custodia a mezzogiorno: al minimo due ore incluso il pasto nei giorni scolastici e nei giorni liberi
 - custodia al pomeriggio: al minimo due ore dopo la fine della scuola o quattro ore nei giorni liberi

2 Formula di calcolo**Calcolo della quota di posti creati**

| Blocco orario | Lu | Ma | Mer | Gio | Ve | Formula |
|---------------|----|----|-----|-----|----|-----------------------------|
| Mattino | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.1 = a_p$ |
| Mezzogiorno | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.5 = a_q$ |
| Pomeriggio | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.4 = a_r$ |

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

| Blocco orario | Lu | Ma | Mer | Gio | Ve | Formula |
|---------------|----|----|-----|-----|----|-----------------------------|
| Mattino | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.1 = b_p$ |
| Mezzogiorno | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.5 = b_q$ |
| Pomeriggio | | | | | | $\Sigma/5 \times 0.4 = b_r$ |

Contributo forfettario per l'anno 1 = $(a_p + a_q + a_r + b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 2 = $(b_p + b_q + b_r) \times t \times 3000$ franchi

Contributo forfettario per l'anno 3 = $(b_p + b_q + b_r)/2 \times t \times 3000$ franchi

Legenda:

a = numero medio di posti creati per giorno

b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno

p = mattino

q = mezzogiorno

r = pomeriggio

t = fattore tempo = «numero di giorni d'esercizio per anno» diviso per
«225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1

Σ = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana